

Errata raccolta differenziata in Condominio: chi ne risponde?

Martedì 21 Febbraio 2023 - [Agostino Sola](#)

Per l'errato conferimento di rifiuti nei cassonetti condominiali non ne risponde l'Amministratore, nemmeno in via solidale

Per l'**errato conferimento di rifiuti della raccolta differenziata in condominio** non ne risponde l'Amministratore, neppure in via solidale. Questo è quanto affermato dall'ordinanza n. 4561 del 14 febbraio 2023 della Corte di Cassazione.

Il caso

Avverso alcune determinazioni dirigenziali ingiuntive per la violazione del [regolamento comunale](#) sul conferimento dei rifiuti urbani veniva proposto ricorso dall'Amministratore e dal Condominio interessato. Era stato accertato, infatti, l'irregolare conferimento di rifiuti nei **contenitori messi a disposizione del Condominio**.

Giudice di Pace e Tribunale respingono le tesi difensive del Condominio. La questione giunge fino in Cassazione che, ribaltando le precedenti sentenze, afferma l'inesistenza di una responsabilità, anche solidale, in capo all'Amministratore.

Raccolta differenziata e responsabilità dell'amministratore di condominio

Il caso in commento, del tutto peculiare, riguarda le ipotesi in cui, a fronte di una **condotta illecita**, la sanzione venga irrogata non ai diretti responsabili dell'illecito amministrativo, bensì all'Amministratore del Condominio.

La Corte di Cassazione, in particolare, esclude che vi sia in capo all'Amministratore una **responsabilità di tipo oggettivo** che esuli dalle condotte, anche omissive, dello stesso.

In particolare, l'ordinanza si sofferma sull'irrelevanza del fatto che i cassonetti per il [conferimento dei rifiuti](#) fossero collocati in aree di pertinenza condominiali ai fini dell'imputazione di responsabilità solidale in capo al Condominio ed all'Amministratore. In questi casi, infatti, trattandosi di illeciti amministrativi, unico responsabile è l'autore della violazione delle norme. Le ulteriori ipotesi di responsabilità devono dipendere da un fatto proprio (anche a carattere omissivo) riferibile all'Amministratore. In altre parole, allora, **l'Amministratore non risponde delle condotte dei singoli condomini**, neppure qualora non sia individuabile l'autore materiale della condotta illecita.

Articolo tratto da *Teknoring*